

## Detrazioni fiscali per spese di locazione per studenti fuori sede

**Data Articolo: 29 Aprile 2016**

**Autore Articolo: Fabrizio Tortelotti**

Un'importante voce detraibile ai fini Irpef è quella riguardante le spese sostenute per i **canoni di affitto** dagli **studenti universitari fuori sede** o dai loro genitori (quando i figli sono fiscalmente a loro carico).

Analizziamo le caratteristiche di tale **detrazione** e chiariamo quali sono i **requisiti** per poter usufruire del beneficio.

L'art. 15, comma 1, lett. i-sexies Tuir prevede una **detrazione Irpef pari al 19%** ed entro un **limite massimo di euro 2.633,00** per le spese sostenute da studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un'Università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni derivanti da **contratti di locazione** stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431, regolarmente registrati.

Stesso importo e limite della **detrazione** valgono, ai sensi dell'art. 1, comma 208 della L. n. 244/2007, per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, Università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.

Inoltre l'art. 16 della L. 217/2011 ha disposto la **detraibilità dei canoni di locazione** derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un'Università estera, se ubicata nell'Unione Europea o in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

L'accesso alla detrazione è subordinato alle seguenti **condizioni**:

- che l'Università sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente;
- che la stessa sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente;
- che gli immobili oggetto di locazione debbano essere situati nello stesso Comune in cui ha sede l'Università o in un Comune limitrofo.

In merito al calcolo della distanza dei 100 km necessari per usufruire della detrazione è intervenuta la circolare ministeriale n. 34/E/2008, la quale dispone che "al fine di verificare il rispetto del primo requisito è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l'Università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri".

---

La stessa circolare ministeriale del 2008 dirime particolari problematiche che si sono presentate nell'applicazione concreta della norma.

In particolare, dispone che il **contratto di affitto** può essere intestato sia al soggetto universitario che al soggetto di cui è a carico.

Nel caso di **un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico**, l'importo della spesa di euro 2.633,00 costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire ciascun contribuente.

Nel caso in cui il **figlio** sia **a carico di entrambi i genitori**, il limite va suddiviso tra i genitori in base all'effettivo sostenimento della spesa stessa: in particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Se il suddetto documento risulta, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%.

Se **uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro**, quest'ultimo può beneficiare integralmente della detrazione della spesa mentre, in caso di **contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori**, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

**Per quanto riguarda la compilazione del modello 730/ 2016** la spesa per i canoni di locazione di studenti fuori sede va indicata nel Quadro E righe da E8 a E12 con il codice 18 "Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede", mentre nel **modello Unico 2016** la stessa si riporta nel Quadro RP rigo RP18.

Fabrizio Tortelotti